

## CITTA' DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

# VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.		TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF	5
1 N.			

OGGETTO: FINANZE: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori Consiglieri Comunali:

1)	ACCUTADAT	Little -	
1)	ACCHIARDI	Livio	
<del>2)</del>	<del>ARNAUDO</del>	<del>Giovanni</del>	
3)	ROVERA	Gianpaolo	
4)	ARESE	Alberto	
5)	TALLONE	Ivo	
6)	TOTINO	Teresa	
7)	ISOARDI	Roberto	
8)	MARINO	Ilario	
9)	RIBERO	Claudia	
10)	BELLIARDO	Giovanni	
<del>11)</del>	<del>BELTRAMO</del>	<del>Maria Maddalena</del>	
<del>12)</del>	BIANCO	<del>Alberto</del>	
13)	TENAN	Alberto	
Sono presenti i Signori:			
•	AGNESE	Alessandro – Assessore Esterno	
	<del>BAGNASCHI</del>	<del>Maurizio - Assessore Esterno</del>	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MASILLO dr. Vincenzo.

Il Sig. ACCHIARDI Livio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

#### Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè

dal 8 luglio 2014

al 23 luglio 2014

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MASILLO dr. Vincenzo

\_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE F,to MASILLO dr. Vincenzo

Divenuta esecutiva

l 18 luglio 2014

ai sensi dell'art. 134 c. 1 e 3 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE MASILLO dr. Vincenzo

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi:

- > l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- > l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;

che l'Imposta Unica Comunale è composta da :

- IMU Imposta Municipale Propria quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;
- TASI Tributo sui servizi indivisibili quale componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
- TARI Tributo sui rifiuti quale componente servizi destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

vista la propria deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), modificato con propria deliberazione n. 4 in data 6 marzo 2013;

vista la propria deliberazione n. 23 del 30 settembre 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);

visto l'art. 1, comma 703, della Legge di stabilità 2014 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la previgente disciplina per l'applicazione dell'IMU;

visto il comma 704 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC e delle sue componenti, tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge n. 147/2013, che comprenda, al suo interno, la disciplina delle sue componenti IMU sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IMU sopra richiamato, TARI sostituendo il Regolamento TARES in quanto regime sui rifiuti soppresso, TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- > commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- > commi da 648 a 668 TARI (componente Tributo servizio rifiuti)
- > commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo servizi indivisibili)

> commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

visti, inoltre, gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
  - a) per quanto riguarda la TARI:
    - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
  - b) per quanto riguarda la TASI:
    - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17. in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è

effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

che, anche per questo esercizio finanziario come da prassi consolidata, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per effetto del D.M. 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2014;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.;

tenuto conto, che per quanto non espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC e alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, oltre a tutte le modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 17 giugno 2014 si proceduto alla nomina del Funzionario responsabile della IUC;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti

n. 10

Votanti

n. 8

Astenuti

2 nelle persone dei Consiglieri BELLIARDO Giovanni

e TENAN Alberto

Voti favorevoli

8

n.

### DELIBERA

- di dare atto che con l'allegato Regolamento si provvede al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 2014) che stabilisce, fra l'altro, l'istituzione, dal 1° gennaio 2014 della Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti;
- di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IMU sopra richiamato, TARI sostituendo il Regolamento TARES in quanto regime sui rifiuti soppresso, TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di riconoscere che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- di trasmettere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, telematicamente con le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del predetto D.L. n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
  - di pubblicare il presente Regolamento:
    - > all'Albo Pretorio del Comune
    - > sul sito internet del Comune Amministrazione Trasparente.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.